



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Ordinanza Prot. N.28577
Ordinanza n. 401/08

Carrara 26/06/2008

Ord. Polizia Municipale n° 027def/2008

**Sosta Riservata a Caravan e Autocaravan
Carrara**

Marina di

IL SINDACO

Premesso che nel territorio del Comune di Carrara non sono state ancora individuate aree di sosta e parcheggio attrezzate per caravan e autocaravan, di cui all'art. 7 comma 1 lett.h) del Nuovo Codice della strada D.lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i. e che la vocazione turistica della città rende necessario provvedere all'offerta di posti dedicati a questa categoria di veicoli e alla peculiare forma di turismo collegata.

Considerato che in Via Massa – Avenza, località “Lavello” esiste un impianto atto a raccogliere i residui organici, le acque chiare e luride e che in località “Marinella di Sarzana”, a circa 300 metri dal confine comunale e sul mare, esiste un'area attrezzata con acqua e pozzetto per la sosta di caravan e autocaravan.

Tenuto Conto che entrambi gli impianti sono molto vicini alle spiagge e al mare e possono essere usufruiti con facilità dagli utilizzatori di caravan e autocaravan.

Valutato che Marina di Carrara è centro intensamente abitato e non esistono spazi che consentano di costruire un insediamento di grandi dimensioni, appositamente attrezzato per ospitare caravan e autocaravan, dovendo quindi ricercare sul territorio aree che possano essere riservate alla sola sosta dei veicoli in questione.

Considerato che, istituendo spazi riservati alla sosta di caravan e autocaravan, è necessario garantire una rotazione ai turisti in transito lungo il litorale, definendo precisi orari di permanenza e stazionamento.

Constatato che, come sopra espresso, esistendo la possibilità di usufruire di impianti adeguati in località Avenza e Marinella di Sarzana, non è possibile fornire ogni area di sosta degli impianti di smaltimento delle acque chiare e luride, nonché dei rifiuti organici di cui all'art.185 del Nuovo Codice della strada D. lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i.

Preso Atto che l'art.136 del D.lgs n°42 del 22/01/2004 tutela “le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

Considerato che il Piano di Indirizzo della Regione Toscana del 04/12/2006 nell'Allegato n.3, richiamando il D.M. del 03/02/1969, identifica la zona di Marina di Carrara quale area vincolata da notevole interesse pubblico.

Rilevato che la zona interessata dal Decreto Ministeriale, comprende tutti i Viali che costeggiano il mare e che tali zone costituiscono punti di vista particolarmente indicati per godere delle bellezze naturali sia della costa di Marina di Carrara che delle Alpi Apuane e che la concentrazione di numerosi veicoli di altezza superiore a 2 metri potrebbe costituire un limite al godimento delle bellezze panoramiche marine e montane.

Constatato che la zona di Marina di Carrara è percorsa dalla strada litoranea che dalla costa della Liguria conduce alla Versilia e che per la particolare vicinanza al mare, alle Alpi Apuane, alle cave di marmo, è motivo di frequenti e massicce presenze di autocaravan e caravan, costituite anche da intere carovane e da altre precarie installazioni quali tendaggi ed altro e che è necessario regolare tale afflusso senza negare la possibilità di sostare ad un numero ragionevole di tali veicoli, impedendo comunque la attività di campeggio.

Viste le richieste e comunicazioni presentate dalle associazioni di camperisti, atte a individuare delle zone in Marina di Carrara, in cui autorizzare la sosta di caravan ed autocaravan nel rispetto delle norme e dei principi di igiene e pulizia pubblica.

Considerata l'opportunità di determinare, nella zona di Marina di Carrara, specifiche aree non a pagamento, riservate alla sola sosta temporanea di caravan ed autocaravan e di cercare un adeguato equilibrio con gli interessi della città, salvaguardando le bellezze panoramiche, la pulizia e il decoro delle aree che circondano gli abitati ed in particolare quelle zone che, per ormai consolidata abitudine, sono oggetto di atteggiamenti che creano degrado, pericoli igienici e di sicurezza per i cittadini, tra i quali in particolare soggetti minori d'età frequentanti i vicini giardini pubblici e plessi scolastici.

Visti gli artt.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, adottato con D. lgs n°285 del 30/04/1992, relativamente alla possibilità per i Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada di competenza o tratto di essa o per determinate categorie di utenti ed in particolare circa alla possibilità di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Sentito il parere del personale di Polizia Municipale.

ORDINA

- dalle ore 08.00 alle ore 21.00, è consentita la SOSTA ESCLUSIVA a caravan ed autocaravan, di cui all'art. 7 comma 1 lett.h) del Nuovo Codice della strada D. lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i., per il numero e all'interno degli spazi delineati nei tratti di strada sotto indicati:**
 - **N°4 Via Fabbricotti lato mare.**
 - **N°2 Piazzale Fossa Maestra (V.le C. Colombo).**
 - **N°2 Via Maestri del Marmo lato levante, tratto compreso tra Viale Colombo e Via Comano.**
 - **N°2 Via Maestri del Marmo lato ponente, tratto compreso tra Viale Colombo e Via Comano.**
 - **N°6 prolungamento di Via Venezia lato monti.**
 - **N°2 Via Volpi, tratto compreso tra Viale Colombo e Via Genova.**
 - **N°2 Via Genova lato mare, tratto antistante la pineta del cantiere navale.**
 - **N°2 Via Genova lato monti, tratto compreso tra Piazza N. Unite e Via N. Sauro.**
 - **N°3+3, Via Genova lato mare, tratto compreso tra P.zza G. Menconi e Via Firenze.**
 - **N°3 Via Commercio lato mare.**
 - **N°3 Via Firenze, tratto compreso tra Via Commercio e Via Garibaldi.**
 - **N°3+3 Via Prampolini, tratto compreso tra Viale da Verrazzano e Via Garibaldi.**
 - **N°3+3 Via Garibaldi lato mare, tratto compreso tra Via Prampolini e Via Savonarola.**
 - **N°3+3 Via Savonarola lato ponente, tratto compreso tra Viale da Verrazzano e Via Garibaldi.**
 - **N°3+3+3 Viale da Verrazzano lato Mare, tratto compreso tra Via Savonarola e Via Cadorna.**
- Dalle ore 21.00 alle ore 08.00, nelle aree indicate al punto n.1, è vietata la sosta a caravan ed autocaravan mentre è consentita agli altri veicoli.**
- Ad eccezione delle specifiche aree indicate al punto n.1, in cui lo stazionamento è consentito, è VIETATA la SOSTA ai caravan e agli autocaravan all'interno del seguente perimetro del**

territorio del Comune di Carrara, dal confine con il Comune di Sarzana al confine con il Comune di Massa:

Torrente Parmignola (tratto compreso tra Via Bassagrande e Foce al mare) - Via Bassagrande - Via Lunense (tratto compreso tra Via Bassagrande e Via Bertoloni) - Via Bertoloni (tratto compreso tra Via Lunense e Via Lunense) - Via Lunense (tratto compreso tra Via Bertoloni e Viale XX Settembre) - Viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Lunense e Via M. Polo) - Via Marco Polo - Via Cadorna (tratto compreso tra Via M. Polo e Via Cairoli) - Via Cairoli (tratto compreso tra Via Cadorna e Via Argine Destro) - Linea immaginaria che collega Via Cairoli a Via delle Pinete - Via Delle Pinete - Torrente Lavello (da Confine Massa a Foce al mare), come risulta dalla planimetria allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante.

4. Nelle specifiche aree di sosta indicate al punto n.1, è vietato a chiunque scaricare liquami, rifiuti o liquidi generati dalla presenza di veicoli; è vietato inoltre a chiunque posizionare qualunque struttura tipo tendaggi, gazebo, ombrelloni o effettuare attività di campeggio.
5. All'atto della contestazione di comportamenti illeciti e in violazione della presente ordinanza, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente tali condotte e, ove possibile, a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito e a ripristinare lo stato dei luoghi.
6. Chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista degli artt. 7 e 185 del Nuovo Codice della strada D. lgs n°285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rispetto di quanto prescritto al punto 5, oltre alle conseguenze amministrative e penali previste nel caso specifico, potrà comportare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del Codice Penale.
7. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e stradale, sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
8. Per quanto non espressamente stabilito dal presente atto, si rinvia alle norme contenute nella L. n.689/1981 e nel Nuovo Codice della Strada D.lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i.
9. Sono revocate tutte le precedenti Ordinanze emanate sullo stesso argomento. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'Ordinanza n° 031def.2007 del Comando di Polizia Municipale, se non espressamente in contrasto con quelle contenute nella presente.
10. La squadra comunale provvederà a posizionare la prescritta segnaletica stradale, atta a realizzare i provvedimenti e le opere oggetto della presente ordinanza.
11. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Il Sindaco
Angelo Andrea Zubbani